

fornitori e i prezzi stabiliti nei singoli contratti di importazione”<sup>7</sup>. Sono tuttavia pervenute all’Autorità le risposte, in alcuni casi solo parziali, di 30 operatori.

Le informazioni acquisite nell’ambito della richiesta dati ai sensi della delibera n. 188/04, congiuntamente a quelle trasmesse nell’ambito della consultazione e a quelle già in possesso dell’Autorità, anche in esito all’Istruttoria conoscitiva congiunta dell’Autorità e dell’AGCM sullo stato della liberalizzazione del mercato del gas, avviata nel febbraio 2003 e conclusasi nel giugno 2004, hanno tuttavia permesso di predisporre alcune modifiche della metodologia in vigore, in modo da renderla maggiormente rispondente alle attuali condizioni di mercato.

Pur confermando nella sostanza l’impianto della delibera n. 195/02 (ovvero il mantenimento della periodicità trimestrale delle cadenze di aggiornamento, il riferimento alle medie mobili a nove mesi degli indicatori scelti nell’indice e la soglia di invarianza posta al 5 per cento), con la delibera n. 248/04 l’Autorità è quindi intervenuta modificando da un lato alcuni elementi della metodologia di aggiornamento, quali i coefficienti adottati nell’indice di riferimento e i riferimenti per le quotazioni dei greggi, dall’altro integrando la vigente metodologia con la previsione di una clausola che attenui l’incidenza delle quotazioni dei prodotti petroliferi, qualora l’andamento delle stesse non rientri in un predeterminato intervallo di prezzo.

Per quanto concerne le modifiche del metodo esistente, l’Autorità ha inteso rivedere i coefficienti adottati nell’indice  $I_t$ , introducendo un’indicizzazione della componente materia prima basata per il 46 per cento sul BTZ, per il 41 per cento sul gasolio e per il 13 per cento sul greggio (a fronte del precedente set di pesi: 38 per cento per il BTZ, 49 per cento per il gasolio e 13 per cento per il greggio). Ciò allo scopo di rendere l’indice più aderente alle reali condizioni praticate nell’importazione e nei mercati all’ingrosso; è stato inoltre necessario modificare i riferimenti adottati per le quotazioni dei greggi assumendo, alla luce della diminuita rappresentatività dei greggi scelti nella precedente formulazione dell’indice dei prezzi di riferimento, per l’indicatore greggio il valore del *Brent dated*. Questo riferimento è stato eletto in ragione della sua caratteristica di diffusi notorietà e rilievo nella contrattualistica internazionale, cosa che si riflette anche in una semplificazione delle attività di copertura finanziaria.

La particolare e intensa congiuntura negativa registrata sui prezzi del petrolio

---

7 In data 24 marzo 2005 sono state pubblicate, mediante deposito in cancelleria, le sentenze del TAR Lombardia n. 89/2005, n. 90/2005, n. 91/2005 e n. 92/2005 con le quali è stato disposto il parziale accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento dell’impugnata delibera n. 188/04 esclusivamente “per quanto attiene alle ivi richieste di informazioni di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A della stessa”.

negli ultimi mesi, ha reso inoltre necessaria un'integrazione alla delibera n. 195/02, che non contemplava specifiche misure da adottare a fronte del verificarsi di situazioni anomale sul mercato dei prodotti petroliferi<sup>8</sup>. L'Autorità ha ritenuto opportuno provvedere a tale eventualità con l'introduzione di una clausola di salvaguardia nel sistema di aggiornamento trimestrale della componente materia prima. Si tratta di una formula che riduce le variazioni da apporre alla componente materia prima al 75 per cento quando il prezzo del Brent ricade al di fuori di un intervallo prefissato tra i 20 e i 35 \$/barile. L'introduzione della clausola di salvaguardia completa la tutela dei consumatori, evitando il trasferimento sui prezzi finali di picchi al rialzo corrispondenti a crescite sui mercati petroliferi e garantendo maggiore stabilità alle tariffe. Infatti la dinamica introdotta con la nuova formulazione dà luogo, per valori medi delle quotazioni del *Brent dated* al di fuori dell'intervallo 20-35 \$/barile, a variazioni minori dei prezzi del gas rispetto a quelle calcolate mediante le disposizioni della delibera n. 195/02. Dal punto di vista redistributivo la manovra introdotta garantisce una migliore ripartizione di rischi e benefici tra imprese e consumatori, contemperando sia l'esigenza di remunerare i costi di attività di esportazione/importazione di gas in caso di quotazioni dei prodotti petroliferi eccezionalmente basse, sia la necessità di ripartire più equamente i benefici derivanti da alte quotazioni dei prodotti petroliferi senza che queste ultime si traducano esclusivamente in aumenti dei profitti delle imprese del settore.

Nell'ambito delle osservazioni pervenute durante la consultazione, alcune società di vendita hanno paventato gravi ripercussioni nel mercato nazionale del gas all'ingrosso a seguito dell'introduzione della clausola di salvaguardia; secondo tali operatori, in particolare, essa avrebbe posto un onere eccessivo in capo all'acquirente nei contratti di compravendita in essere, nel caso in cui tali contratti non avessero previsto clausole di adeguamento o di revisione automatica dei prezzi a seguito di modifiche della disciplina di aggiornamento trimestrale. Per assicurare un'adeguata tutela agli operatori attivi nel mercato nazionale del gas all'ingrosso, l'Autorità ha quindi adottato una specifica direttiva che impone agli esercenti l'attività di vendita di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima, anche nei contratti di compravendita all'ingrosso di gas già in essere al momento della modifica della metodologia di aggiornamento della componente materia prima e che non contengano clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi

---

<sup>8</sup> Il recente aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi si è verificato nel periodo successivo all'adozione della delibera n. 195/02, ossia nell'arco temporale compreso tra il 2003 e il 2004.

automatiche nel caso di modifiche della medesima metodologia.

I dati trasmessi ai sensi della delibera n. 188/04, come pure le informazioni desunte, sia pure limitatamente al 2002, nell'ambito dell'Istruttoria conoscitiva congiunta con l'AGCM, hanno peraltro evidenziato che a fronte di un prezzo medio all'importazione in linea, se non inferiore, alla media europea, in Italia si sono avute iniziative di importazione anche per prezzi sensibilmente superiori alla media europea. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui contratti di vendita di gas all'ingrosso, l'Autorità ha inoltre rilevato la tendenza al manifestarsi di un'ulteriore, seppure contenuta, riduzione dei prezzi sul mercato nazionale all'ingrosso, rispetto a quella che si registra nella definizione delle condizioni economiche di riferimento (stabilite con la delibera n. 138/03). Tuttavia tale tendenza nel mercato all'ingrosso non si è tradotta in un corrispondente beneficio per il consumatore finale oggetto della tutela prevista dalle condizioni economiche di cui alla delibera n. 138/03<sup>9</sup>. Alla luce delle dinamiche evidenziate e tenuto conto della necessità di tutelare il consumatore, di incentivare comportamenti efficienti e di non indebolire le capacità negoziali degli operatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno, quindi, prevedere una riduzione di circa 0,26 c€/m<sup>3</sup> del valore attualmente riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, allo scopo di trasferire al consumatore finale i vantaggi di costo inizialmente lasciati al venditore. Al contempo, accogliendo, come si è visto, le osservazioni di alcune società di vendita in merito alla necessità di tutelare i contratti di fornitura con i clienti finali già in essere ed efficaci sino al 30 settembre 2005, l'Autorità ha deciso che la riduzione del valore riconosciuto del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso abbia effetto a partire dall'1 ottobre 2005.

Sulla base della nuova metodologia, nel dicembre 2004 l'Autorità ha poi provveduto all'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il trimestre gennaio-marzo 2005, determinando un aumento del 2 per cento della tariffa media nazionale comprensiva di imposte, rispetto al trimestre precedente. La delibera n. 248/04 è stata impugnata da alcune società e associazioni di imprese; il TAR Lombardia ne ha disposto la parziale sospensione, nei limiti degli artt. 1, 2 e 4 della sua parte dispositiva, e ha fissato per la fine di giugno 2005 l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.

---

9 In occasione della definizione di tali condizioni economiche, e in particolare nella definizione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso, l'Autorità ha espressamente motivato la ripartizione in misura equa tra esercenti e clienti finali dei benefici derivanti, a quella data, dalle riduzioni di costo già registrate nel settore nella fase della vendita all'ingrosso, con la necessità di incentivare, nell'attuale fase di apertura del mercato, l'entrata di nuovi operatori.

La decisione del TAR Lombardia, su cui il Consiglio di Stato non ha concesso la sospensiva, ma contro la quale pende comunque un ricorso dell'Autorità, ha reso necessario il ricalcolo del valore del prezzo del gas naturale riconosciuto in tariffa sulla base dei meccanismi in vigore nell'ultimo trimestre del 2004. Il ricalcolo dovuto all'ordinanza del TAR Lombardia, si è basato sulla media delle quotazioni dei greggi e dei prodotti petroliferi, cui è indicizzato il prezzo del gas naturale, che è aumentata nel periodo marzo 2004 – novembre 2004 rispetto ai nove mesi precedenti, determinando un aumento dell'1,7 per cento in media nazionale comprese le tasse con retroattività dallo scorso 1 gennaio. Tale aumento va a sommarsi al rialzo calcolato in precedenza con la delibera n. 248/04, pari al 2 per cento. Le nuove condizioni economiche di riferimento così determinate per il trimestre gennaio-marzo non hanno tuttavia subito variazioni per il trimestre aprile-giugno, poiché gli ulteriori aumenti medi dei prezzi internazionali non hanno superato la soglia di invarianza del 5 per cento.

### **Regolazione della fornitura del GPL e altri gas a mezzo reti locali (o cittadine)**

Dalla più recente rilevazione tariffaria, è stata confermata la tendenza alla crescita delle reti canalizzate a GPL, la cui diffusione è in aumento nelle località non collegate alla rete dei metanodotti. All'1 ottobre 2004, le imprese attive nella distribuzione di GPL erano 85 e le località servite 499. Al 30 giugno 2003, data di formulazione delle precedenti proposte tariffarie, le imprese erano 70 e le località servite 430 (Tav. 4.19).

Le località servite con gas manifatturato (gas incondensabile da raffineria, o gas composto da miscele a base di gas naturale o di propano) sono cinque, e i clienti serviti complessivamente circa 26.000.

#### **Nuove tariffe di fornitura dei gas diversi dal gas naturale (delibera n. 173/04)**

Il 30 giugno 2004, si è concluso il primo periodo di regolazione relativo alle attività di distribuzione e fornitura di GPL e di gas diversi da gas naturale, in cui le tariffe sono state regolate dalla delibera n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni. In analogia a quanto disposto per la distribuzione del gas naturale l'Autorità, con la delibera 25 giugno 2004, n. 105, ha definito il secondo periodo di regolazione come il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2008, ha prorogato la validità delle tariffe in vigore al 30 giugno 2004 fino al 30 settembre 2004 e ha avviato il procedimento per la individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe di fornitura per il nuovo periodo di regolazione.

Nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 105/04, nell'agosto 2004 l'Autorità ha diffuso il Documento per la consultazione *Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas na-*

## TAV. 4.19 EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DI GPL E ALTRI GAS A MEZZO RETE

Numero di comuni serviti

REGIONE	AL 30.06.2002	AL 30.06.2003	AL 1.10.2004
Piemonte	57	53	59
Val d'Aosta	1	1	2
Lombardia	34	35	34
Trentino Alto Adige	4	5	4
Veneto	4	56	5
Friuli Venezia Giulia	8	3	8
Liguria	56	8	59
Emilia Romagna	40	36	44
Toscana	115	107	123
Umbria	17	18	20
Marche	29	26	29
Lazio	33	29	36
Abruzzo	19	17	9
Molise	2	2	2
Campania	12	11	12
Puglia	2	2	2
Basilicata	3	3	5
Calabria	5	5	5
Sicilia	3	2	4
Sardegna	18	11	37
<b>TOTALE</b>	<b>462</b>	<b>430</b>	<b>499</b>

turale da metanodotto distribuiti a mezzo di reti urbane per il secondo periodo di regolazione.

In esito a tale consultazione è stata adottata la delibera n. 173/04, che ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di fornitura dei gas diversi dal gas naturale per il secondo periodo di regolazione. Tale delibera prevede la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione con due regimi diversi: il regime ordinario, in cui il valore del vincolo deriva da quello determinato nel precedente periodo di regolazione, e il regime individuale, per il quale i criteri di determinazione sono rinviati a un successivo provvedimento. La delibera n. 173/04, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione con il regime ordinario, ha ridotto il tasso di remunerazione del capitale investito dall'8,8 per cento, utilizzato nel primo periodo di regolazione, al 7,5 per cento, mentre ha confermato per il secondo periodo di regolazione il valore del 3 per cento per il recupero annuale di produttività. A causa delle particolarità del servizio di fornitura e distribuzione di gas diversi dal gas naturale, la delibera n. 173/04 consente di mantenere la struttura tariffaria definita dalla delibera n. 237/00 per il primo periodo di regolazione, articolata su sette scaglioni di consumo i cui valori estremi coincidano con quelli

delle fasce di consumo definite dall'Autorità, nonché articolata in quote fisse e variabili in modo da rispettare il vincolo sui ricavi e la condizione di degressività. Con la delibera n. 190/04, è stato avviato il procedimento volto all'individuazione dei criteri per la determinazione del vincolo sui ricavi con metodo individuale. Nell'ambito di tale procedimento, nel gennaio 2005 è stato diffuso il Documento per la consultazione *Modalità applicative del regime individuale di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal gas naturale, istituito dall'art. 9 della delibera dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170 e dall'art. 9 della delibera 30 settembre 2004, n. 173.*

## PREZZI E TARiffe DEL GAS

**Tariffe del gas e inflazione** L'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in sostanziale continua ascesa dalla primavera 2003 ha causato una marcata accelerazione delle tariffe del gas per le famiglie italiane nel corso del 2003, mentre nel 2004 i meccanismi di indicizzazione stabiliti dall'Autorità sono riusciti a calmierare notevolmente il prezzo del gas. La dinamica dell'indice elementare del gas raccolto mensilmente dall'Istat nell'ambito del panierone di rilevazione dell'inflazione<sup>10</sup> è illustrata nella tavola 4.20.

Nella prima parte del 2004, il prezzo del gas naturale per le famiglie italiane ha invertito il *trend* di ascesa che aveva mantenuto per tutto il 2003, registrando diversi cali; la riduzione si è interrotta solo a partire dall'autunno, quando si sono registrati tre aumenti consecutivi, mediamente dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente.

Valutando i dati in media d'anno, si può affermare che, con una variazione complessiva pari allo 0,2 per cento, nel 2004 il prezzo del gas ha registrato una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. Poiché nel frattempo il livello generale dei prezzi è cresciuto del 2,1 per cento, la dinamica del gas ha registrato una riduzione in termini reali di quasi due punti percentuali.

Interessante è osservare, per lo stesso periodo, l'andamento del prezzo del gas italiano nel confronto con i principali paesi europei, utilizzando gli indici dei prezzi al consumo armonizzati raccolti da Eurostat (Fig. 4.11).

---

<sup>10</sup> Più precisamente, nell'ambito del panierone nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, l'Istat rileva il prezzo del gas (che comprende il gas impiegato per riscaldamento, per cottura cibi e produzione di acqua calda, distribuito a mezzo rete urbana o bombole) all'interno della categoria della "spesa per l'abitazione". Il peso dell'indice elementare del gas nel panierone al netto dei tabacchi è pari all'1,1 per cento.

## TAV. 4.20 INDICI MENSILI ISTAT DEI PREZZI DEL GAS

Numeri indice 1995=100 e variazioni percentuali

MESI	2003			2004				
	PREZZO NOMINALE	var. % 2003/2002	PREZZO REALE <sup>(A)</sup>	var. % 2003/2002	PREZZO NOMINALE	var. % 2004/2003	PREZZO REALE <sup>(A)</sup>	var. % 2004/2003
Gennaio	123,4	-1,0	102,3	-3,8	128,7	4,3	104,5	2,1
Febbraio	124,6	-0,1	103,1	-2,5	127,6	2,4	103,2	0,1
Marzo	125,0	1,8	103,1	-0,9	127,3	1,8	102,9	-0,2
Aprile	128,2	6,2	105,6	3,6	127,3	-0,7	102,7	-2,8
Maggio	128,4	7,5	105,5	4,9	127,3	-0,9	102,3	-3,0
Giugno	128,4	7,6	105,4	4,9	127,1	-1,0	102,0	-3,2
Luglio	128,6	6,9	105,4	4,2	126,9	-1,3	101,8	-3,5
Agosto	128,5	6,8	105,1	4,0	126,9	-1,2	101,5	-3,4
Settembre	128,8	6,7	105,1	3,9	127,2	-1,2	101,8	-3,2
Ottobre	128,7	6,4	105,0	3,8	128,1	-0,5	102,5	-2,4
Novembre	128,8	6,4	104,8	3,8	129,1	0,2	103,2	-1,5
Dicembre	129,0	6,4	104,9	3,9	129,6	0,5	103,5	-1,3
Media annua	127,5	5,1	104,6	2,4	127,8	0,2	102,7	-1,9

(A) Rapporto percentuale tra l'indice di prezzo del gas e l'indice generale (esclusi i tabacchi).

Fonte: Elaborazione AEEG su dati Istat, numeri indice per l'intera collettività – indici nazionali.


A fronte di marcate variazioni del prezzo del petrolio Brent, rispettivamente superiori al 15 e al 30 per cento nei due anni considerati (riprodotte per memoria nel grafico), si nota come l'Italia sia riuscita a contenere l'incremento del prezzo del gas su valori simili a quelli della media dei paesi dell'area dell'euro. Valutando le cifre per i due anni complessivamente, si osserva che a fronte di una *performance* migliore da parte di Francia e Spagna, due paesi che sono meno dipendenti da petrolio e gas di quanto non lo sia l'Italia, gli aumenti sono stati più sensibili in Germania e Regno Unito.

#### Tariffa media nazionale di riferimento del gas

Gli andamenti registrati dall'Istat trovano una sostanziale conferma nella tariffa media nazionale di riferimento pubblicata dall'Autorità con riferimento ai piccoli consumatori che utilizzano meno di 200.000 m<sup>3</sup> all'anno, riprodotta nella figura 4.12. Si tratta della tariffa di riferimento, definita dalla delibera n. 138/03, che dall'1 gennaio 2004 le società di vendita devono obbligatoriamente offrire, accanto a eventuali altre proprie condizioni, ai piccoli consumatori del commercio, dell'artigianato e alle famiglie (vale a dire ai clienti del vecchio mercato vincolato).

FIG. 4.11 VARIAZIONI DEI PREZZI DEL GAS NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI

Variazioni percentuali sull'anno precedente




Fonte: Elaborazione AEEG su dati Eurostat, numeri indice dei prezzi al consumo armonizzati.

L'impatto dei rincari petroliferi è stato attenuato nel 2003 dal meccanismo di indicizzazione grazie al quale il valore della componente materia prima ha subìto un unico aumento, da 13,21 a 14,02 c€/m<sup>3</sup>, nel secondo trimestre dell'anno per poi rimanere stabile nei due trimestri successivi; nel 2004 alla riduzione a 12,83 c€/m<sup>3</sup> registrata nel primo trimestre, sono poi seguiti due trimestri di invarianza e una risalita finale a 13,68 c€/m<sup>3</sup>. L'impatto di questo aumento della componente materia prima è stato però parzialmente attenuato sul valore della tariffa totale dalla contemporanea riduzione che nel quarto trimestre 2004 si è avuta nella componente a copertura dei costi di distribuzione sulle reti locali e cittadine (inclusa nella voce dei costi fissi). Risale ad allora, infatti, il provvedimento dell'Autorità che ha definito i criteri per la formulazione delle tariffe di distribuzione del gas per il secondo periodo regolatorio, 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008 (come si è visto in un precedente paragrafo di questo capitolo). Per effetto dei provvedimenti, la componente della distribuzione è scesa, nella tariffa di riferimento media nazionale, da 8,04 a 7,53 c€/m<sup>3</sup>, riducendo la propria incidenza sulla tariffa finale del gas al 13,2 per cento.

Il 2005 si è poi aperto con un nuovo e sensibile incremento tariffario, le cui cause risiedono, ancora una volta, nel perdurare dell'innalzamento delle quotazioni petrolifere internazionali, oltre che nell'aumento delle imposte che gravano sul gas (si veda più oltre).

Al fine di attenuare le spinte sulla tariffa complessiva, l'Autorità era intervenuta

FIG. 4.12 ANDAMENTO DELLA TARIFFE MEDIA NAZIONALE DI RIFERIMENTO  
DEL GAS NATURALE NEGLI ULTIMI DUE ANNI



(A) Il valore del primo trimestre 2005 è stato ricalcolato (in base alla metodologia prevista dalla delibera n. 195/02) e modificato retroattivamente in occasione dell'aggiornamento tariffario per il secondo trimestre.


mettendo a punto, alla fine del 2004, un nuovo meccanismo di indicizzazione della componente materia prima (delibera n. 248/04). Esso aveva permesso di contenere la risalita della componente QE nel primo trimestre dell'anno a 14,63 c€/m<sup>3</sup>, innalzando la tariffa complessiva a 59,09<sup>11</sup> c€/m<sup>3</sup>. A seguito della sospensione della delibera n. 248/04 (si veda il paragrafo sulle azioni dell'Autorità per la promozione della concorrenza nella vendita, nel quale è descritto in dettaglio l'*iter* di questa delibera), nel secondo trimestre 2005 il valore della componente materia prima è stato ricalcolato (con valore retroattivo al primo trimestre 2005) secondo il vecchio metodo di aggiornamento, quello previsto dalla delibera n. 195/02, ed è quindi salito a 15,44 c€/m<sup>3</sup>. La tariffa complessiva è passata, di conseguenza, a 60,06 c€/m<sup>3</sup>, valore a cui è rimasta invariata nel secondo trimestre dell'anno.

Così, come illustrato nella figura 4.13, all'1 aprile 2005 la tariffa media nazionale di riferimento risulta composta per il 55 per cento circa da componenti a copertura dei costi e per il restante 45 per cento dalle imposte che gravano sul settore del gas naturale (imposta di consumo, addizionale regionale e IVA).

11 I valori della tariffa complessiva citati nel testo non corrispondono a quelli diffusi nei comunicati stampa che accompagnavano le revisioni trimestrali della tariffa di riferimento per il I e il II trimestre 2005, in quanto in quei comunicati non si è tenuto conto dell'aumento delle imposte sul gas.

FIG. 4.13 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA MEDIA NAZIONALE  
DI RIFERIMENTO DEL GAS NATURALE AL 1° APRILE 2005

Tariffa di riferimento per consumi inferiori a 200.000 m<sup>3</sup> annui.



Il costo della materia prima incide sul valore complessivo della tariffa per quasi un terzo (25,7 per cento), i costi di commercializzazione per il 10,4 per cento e quelli per l'uso e il mantenimento delle infrastrutture per il restante 19 per cento. Nell'ambito dei costi per le infrastrutture la componente più rilevante è quella necessaria a coprire la distribuzione: la componente Cd incide infatti per il 12,5 per cento sulla tariffa complessiva; l'incidenza della componente a copertura dei costi di trasporto raggiunge quasi il 5 per cento, mentre è pari all'1,6 per cento l'incidenza della componente per lo stoccaggio.

La tavola 4.21 mostra il valore delle accise e le aliquote IVA in vigore per l'anno 2005. Nella tavola compare ancora la distinzione tariffaria per tipologia d'uso del gas perché l'art. 2 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ne ha prorogato la validità, seppure ai soli fini fiscali, fino alla revisione organica del regime tributario del settore.

I valori dell'imposta di consumo, determinati per l'anno in corso nell'ambito della legge finanziaria per il 2005 (legge 31 dicembre 2004, n. 311) hanno subito un incremento rispetto allo scorso anno (escluso solo per le località ricadenti nell'ex area della Cassa del Mezzogiorno), a causa della cessazione in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004 che, per attenuare i costi esorbitanti del petrolio, aveva disposto abbattimenti d'imposta per l'anno 2004. Le aliquote di accisa sono quindi tornate ai livelli fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999 che aveva introdotto la *carbon tar*. Gli aumenti, sono di entità variabile e in alcuni casi

## TAV. 4.21 IMPOSTE SUL GAS

c€/m<sup>3</sup> per le accise e aliquote percentuali per l'IVA, in vigore nel 2005

TARIFFA	T1		T2		T3	T4
	USO	COTTURA E ACQUA CALDA	RISCALDAMENTO INDIVIDUALE	<250 m <sup>3</sup> /a	>250 m <sup>3</sup> /a	
<b>Imposta di consumo</b>						
Normale	4,48491	7,88526	17,33074	17,33074	1,24980	
Località ex Cassa del Mezzogiorno <sup>(A)</sup>	3,86516	3,86516	12,42182	12,42182	1,24980	
<b>Addizionale regionale<sup>(B)</sup></b>						
Piemonte	2,2425	2,5800	2,5800	2,5800	0,6249	
Veneto	0,5165	0,5165	1,2911	1,2911	0,6249	
Liguria <sup>(C)</sup>	2,2425	2,5800	2,5800	2,5800	0,6249	
Emilia Romagna	2,2425	3,09874	3,09874	3,09874	0,6249	
Toscana	2,0000	2,0000	2,6000	2,6000	0,6000	
Umbria	0,5200	0,5200	0,5200	0,5200	0,5200	
Marche	1,5500	1,5500	1,5500	1,5500	0,6249	
Lazio	2,2425 <sup>(D)</sup>	3,09874 <sup>(D)</sup>	3,1000	3,1000	0,6200	
Abruzzo	1,9326	1,9326	2,582 <sup>(E)</sup>	2,582 <sup>(E)</sup>	0,6249	
Molise <sup>(F)</sup>	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	
Campania	1,93258	1,93258	3,1000	3,1000	0,6249	
Puglia	1,93258	1,93258	2,5800	2,5800	0,6249	
Basilicata	1,93258	1,93258	2,5800	2,5800	0,6249	
Calabria	1,93258	1,93258	2,58228	2,58228	0,6249	
<b>Aliquota IVA (%)</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	

(A) Si tratta delle Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; delle Province di: Frosinone, Latina; di alcuni Comuni della provincia di Roma compresi nel comprensorio di bonifica di Latina; di Comuni della provincia di Rieti compresi nell'ex circondario di Cittaducale; di alcuni Comuni della Provincia di Ascoli Piceno inclusi nel territorio di bonifica del Tronto; delle Isole d'Elba, del Giglio e Capraia.

(B) Le Regioni a statuto speciale hanno posto l'addizionale regionale pari a zero; la Regione Lombardia, invece, l'ha abolita dal 2002 (articolo 1, comma 10, LR 18/12/2001, n. 27).

(C) Per le tariffe T1, T2 e T3 aliquota invariata e ridotta a 1,55 per i Comuni appartenenti alla fascia climatica "E" e a 1,03 per quelli nella fascia "F".

(D) Aliquota ridotta a 1,93258 nelle località che ricadono nell'ex area della Cassa del Mezzogiorno.

(E) Aliquota pari a 1,033 nelle località che ricadono nella fasce climatiche "E" e "F".

(F) Aliquota pari a 2,8 nelle località che ricadono nella fascia climatica "C"; pari a 2,1 nella fascia climatica "D" e pari a 0,8 nella fascia climatica "F".

piuttosto rilevanti: passa da 4 a 4,48 c€/m<sup>3</sup> l'imposta sulla T1, da 4 a 7,89 c€/m<sup>3</sup> quella sul primo scaglione della T2 (consumi annui sino a 250 m<sup>3</sup>), da 17,32 a 17,33 c€/m<sup>3</sup> quella sul secondo scaglione della T2 (consumi annui superiori a 250 m<sup>3</sup>) e sulla T3; rimane invariata a 1,25 c€/m<sup>3</sup> l'imposta sulla T4. È appena il caso di ricordare che l'aumento dell'imposta di consumo trascina con sé l'incremento di alcune addizionali regionali. Com'è noto, ciascuna Amministrazione regionale è libera di fissare, con proprie norme, il valore dell'accisa addizionale, purché esso rimanga all'interno di una fascia prestabilita e uguale per tutte le Regioni. L'imposta sul valore aggiunto, infine, produce un effetto moltiplicativo dell'incremento iniziale delle accise, visto che queste entrano nella base imponibile dell'IVA.

Complessivamente, l'effetto dell'aumento fiscale sul valore della tariffa media nazionale per il primo trimestre 2005 è valutabile in una maggiorazione dell'1,5 per cento.

## 5. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO, QUALITÀ E TUTELA DEI CONSUMATORI

### QUALITÀ NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA

#### Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Nel corso del 2004 è proseguito il miglioramento della continuità del servizio sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Per effetto della regolazione della continuità del servizio introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a partire dall'anno 2000, più avanti descritta, sono migliorati l'indicatore sia di durata di interruzione media per cliente sia del numero medio di interruzioni per cliente, riferiti alle interruzioni senza preavviso lunghe (durata superiore a 3 minuti).

La durata complessiva di interruzione è passata da 104 minuti persi per cliente nel 2003 (escludendo il *black out* del 28 settembre e i distacchi a rotazione del 26 giugno) a 91 minuti persi per cliente nel 2004 (considerando tutte le interruzioni), con un miglioramento del 53 per cento rispetto al 1999. Il numero di interruzioni per cliente è passato da 2,7 interruzioni per cliente nel 2003 (escludendo il *black out* del 28 settembre e i distacchi a rotazione del 26 giugno) a 2,5 interruzioni per cliente nel 2004 (considerando tutte le interruzioni), migliorando del 35 per cento rispetto al 1999 (Tav. 5.1 e Figg. 5.1, 5.2 e 5.3).

Al miglioramento complessivo a livello nazionale si affianca la progressiva convergenza tra i valori di continuità del servizio delle regioni del Nord e quelli delle regioni del Centro-Sud, per quanto riguarda sia la durata sia il numero delle interruzioni. In particolare, le regioni del Sud hanno riscontrato un miglioramento medio della durata di interruzione pari al 64 per cento e quelle del Centro pari al 58 per cento rispetto all'anno 1999, contro il 31 per cento delle regioni del Nord. Analogamente anche per il numero medio di interruzioni per cliente, i divari tra regioni del Nord e del Centro-Sud si sono ridotti. È confermata inoltre la progressiva e costante riduzione dei divari di continuità interregionali anche a parità di grado di concentrazione territoriale.

I dati di continuità del servizio riportati in questa *Relazione Annuale* differiscono da quelli presentati nelle precedenti *Relazioni Annuali* per alcune modifiche introdotte da Enel Distribuzione S.p.A. alla propria metodologia di registrazione del numero di clienti coinvolti in ciascuna interruzione. In particolare, Enel Distribuzione ha affinato dal 2004 la stima del numero di clienti interrotti per ciascuna interruzione, passando da una valutazione del numero di clienti alimentati da un trasformatore MT/BT realizzata a livello di Comune, a un valore reale di clienti BT per singolo trasformatore MT/BT.

Il nuovo metodo, che approssima con maggiore accuratezza il numero reale di clienti interessati da ciascuna interruzione, ha comportato la modifica degli indicatori di continuità. L'Autorità ha richiesto a Enel Distribuzione di ricalcolare

## TAV. 5.1 INTERRUZIONI PER CLIENTE IN BASSA TENSIONE

Valori annuali medi regionali per Enel Distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali, esclusi i distacchi programmati del 26 giugno e il *black out* del 28 settembre 2003

	DURATA CUMULATA NETTA	2003 <sup>(A)</sup>			2004		
		DURATA CUMULATA TOTALE <sup>(A)</sup>	NUMERO DI INTERRUZIONI <sup>(A)</sup>	DURATA CUMULATA NETTA	DURATA CUMULATA TOTALE <sup>(A)</sup>	NUMERO DI INTERRUZIONI <sup>(A)</sup>	
Piemonte	57	92	2,2	57	134	2,3	
Valle d'Aosta	60	71	1,3	27	80	1,0	
Liguria	48	61	2,1	44	51	1,7	
Lombardia	36	63	1,6	30	44	1,3	
Trentino Alto Adige	76	211	4,1	41	72	2,7	
Veneto	44	67	1,7	63	152	2,2	
Friuli Venezia Giulia	53	80	1,7	36	53	1,8	
Emilia Romagna	43	58	1,9	41	96	1,8	
Toscana	55	76	2,4	56	87	2,3	
Marche	54	65	2,0	43	50	1,7	
Umbria	43	64	2,0	42	68	2,2	
Lazio	85	107	2,9	78	97	2,8	
Abruzzo	109	134	3,0	60	73	2,3	
Molise	81	151	3,7	36	39	1,8	
Campania	115	147	4,1	92	119	4,3	
Puglia	72	123	2,8	56	80	2,4	
Basilicata	81	152	3,4	45	52	2,2	
Calabria	104	151	4,9	85	107	3,9	
Sicilia	119	196	4,4	80	95	3,6	
Sardegna	121	146	4,6	96	115	3,9	
NORD	45	73	1,9	44	88	1,8	
CENTRO	68	88	2,6	64	86	2,5	
SUD	105	154	4,0	77	97	3,4	
ITALIA	70	104	2,7	59	91	2,5	

(A) Al netto delle interruzioni verificatesi per distacchi programmati e *black out*.

anche gli indicatori di continuità del servizio relativi agli anni 1998-2003, per ogni ambito territoriale, in modo da garantire la permanenza delle serie storiche di continuità del servizio, a cui fanno riferimento anche altre istituzioni (per esempio il Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze) nell'ambito della valutazione degli effetti delle misure di sostegno finanziate dalla Unione europea per le zone svantaggiate.

Anche per le interruzioni brevi (durata inferiore a 3 minuti ma superiore a un secondo) si riscontra un miglioramento: da 6,7 interruzioni brevi all'anno per cliente nel 2002 (primo anno per cui sono disponibili i dati sulle interruzioni

FIG. 5.1 DURATA DELLE INTERRUZIONI PER CLIENTE IN BASSA TENSIONE

Minuti persi per cliente; valori annuali medi, Enel Distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali






FIG. 5.2 NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE PER CLIENTE IN BASSA TENSIONE

Minuti persi per cliente; valori annuali medi, Enel Distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali



**FIG. 5.3 DURATA MEDIA DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE PER CLIENTE IN BASSA TENSIONE, ANNI 1999 E 2004**

Minuti persi per cliente; valori annuali medi, Enel Distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali



brevi) si passa a 5,8 interruzioni brevi all'anno per cliente nel 2004 (Tav. 5.2). Le interruzioni brevi non sono attualmente soggette alla regolazione; il miglioramento del numero per clienti di interruzioni brevi dimostra che la regolazione della continuità del servizio riferita alla durata delle interruzioni lunghe non ha avuto effetti indesiderati: la riduzione delle interruzioni lunghe non è stata realizzata aumentando le interruzioni brevi.

**TAV. 5.2 NUMERO DELLE INTERRUZIONI BREVI PER CLIENTE IN BASSA TENSIONE**

Enel Distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali

	2002	2003	2004
Lunghe <sup>(A)</sup>	2,8	2,7	2,5
Brevi	6,7	6,4	5,8
<b>Totale</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>

(A) Al netto delle interruzioni verificatesi il 26 giugno e il 28 settembre 2003.